

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO NELLA
RIUNIONE DEL 21 FEBBRAIO 2017**

Partecipano all'adozione della presente deliberazione i Signori:

Ing. Angelo STICCHI DAMIANI (Presidente dell'ACI), Dott.ssa Giuseppina FUSCO, Sig. Ivan Franco CAPELLI, Prof. Piergiorgio RE, Dott. Adriano BASO, Avv. Federico BENDINELLI, Dott. Giovanni Battista CANEVELLO, Dott. Antonio COPPOLA, Prof. Arch. Massimo RUFFILLI.

E' presente in qualità di Segretario del Comitato Esecutivo

Dott. Francesco TUFARELLI - Segretario Generale dell'ACI

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti:

Pres. Dott. Claudio DE ROSE (Presidente del Collegio dei Revisori), Dott. Guido DEL BUE, Prof. Claudio LENOCI, Dott. Enrico SANSONE, Dott. Raffaele DI GIGLIO.

IL COMITATO ESECUTIVO. Adotta la seguente deliberazione:

“Vista la deliberazione adottata nella seduta del 26 aprile 2016, con la quale è stata autorizzata la stipula della Convenzione, avente decorrenza 1° marzo 2016, tra l'ACI e la Regione Puglia in materia di affidamento all'Ente dei servizi di riscossione e controllo delle tasse automobilistiche, che verrà a scadere il 28 febbraio 2017; viste al riguardo le note del Servizio Gestione Tasse Automobilistiche del 17 febbraio 2017 e del 21 febbraio 2017 e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto in particolare che, all'esito delle trattative intercorse, è stato concordato con la Regione un nuovo accordo di durata più ampia, basato su una sostanziale razionalizzazione di tutti i servizi allo scopo di migliorare la qualità delle prestazioni e ridurre i costi; preso atto altresì che la nuova Convenzione, come la precedente, affida ad ACI la gestione dell'intero ciclo di vita del tributo, e presenta alcuni elementi innovativi: - la generale razionalizzazione dei processi finalizzata al miglioramento dell'azione amministrativa ed al contestuale contenimento dei costi, esplicitata attraverso la complessiva rivisitazione di tutte le disposizioni della Convenzione; - l'affidamento diretto ad ACI delle attività di supporto alla redazione delle resistenze innanzi alle commissioni tributarie, da svolgersi mediante personale interno; - l'ampliamento della durata della Convenzione, che viene portata a due anni; - la riduzione dei costi a forfait, come richiesto della Regione, valutabile, al lordo delle rivalutazioni annuali, in ca. il 2%, compensata dai rimborsi a consumo sulle attività di gestione delle ingiunzioni di pagamento; - un sostanziale aumento dell'attività di recupero coattivo, con ingiunzione, già a partire dal corrente 2017; preso atto degli aspetti economici della Convenzione, sia con riferimento alla parte a forfait che alla parte a consumo, costituita quasi esclusivamente dai costi di postalizzazione; visto lo schema della citata

Convenzione, in ordine al quale è stato acquisito il parere favorevole dell'Avvocatura dell'Ente; ritenuta l'iniziativa in linea con gli obiettivi strategici deliberati dagli Organi dell'Ente ai fini dell'ulteriore valorizzazione del ruolo pubblico dell'Ente e del consolidamento delle funzioni gestite nel campo dei servizi delegati; **autorizza** la stipula della nuova Convenzione tra l'ACI e la Regione Puglia avente ad oggetto l'attività di gestione e controllo delle tasse automobilistiche regionali con decorrenza dal 1 marzo 2017 e scadenza al 28 febbraio 2019, nei termini di cui in premessa ed in conformità allo schema di atto che viene allegato al presente verbale sotto la lett. E) e che costituisce parte integrante della presente deliberazione; **conferisce mandato al Presidente**, con facoltà di delega, per la relativa sottoscrizione, nonché per apportare ogni eventuale modifica e/o integrazione di carattere formale che dovesse rendersi necessaria ai fini del perfezionamento dell'atto medesimo. Il Servizio Gestione Tasse Automobilistiche è incaricato di tutti gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione.”.



Automobile Club d'Italia



Regione Puglia

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI
RISCOSSIONE E CONTROLLO DELLE TASSE
AUTOMOBILISTICHE REGIONALI**

tra

La Regione Puglia, di seguito denominata Regione, con sede in Via Giovanni Gentile, n. 52 70126 Bari, codice fiscale e partita IVA n. 80017210727, rappresentata dal dr. Francesco Solofrizzo, domiciliato presso la sede dell'Ente in via Giovanni Gentile n. 15 Bari, il quale interviene nella sua qualità di Dirigente della Sezione Finanze nominato con delibera della Giunta regionale n 1176 del 29 luglio 2017, ed autorizzato alla sottoscrizione della presente convenzione con delibera di Giunta numero del...../...../.....

e

l'Automobile Club d'Italia, di seguito denominato ACI, con sede in Via Marsala 8, 00185 Roma, codice fiscale 00493410583, partita IVA 00907501001, rappresentato dal Presidente e legale rappresentante, Ing. Angelo Sticchi Damiani, nato _____ il _____ dal _____

_____ domiciliato per la carica presso l'ACI,

PREMESSO

- Con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 veniva adottato il testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche allo scopo di raccogliere in forma organica e coordinata tutte le disposizioni in allora vigenti in materia. La normativa era oggetto, successivamente, di specifiche modificazioni ed integrazioni principalmente ad opera della legge 28 gennaio 1983, n. 53;
- con decreto del Ministero delle finanze del 26 novembre 1986 n. 850800 veniva approvata la convenzione fra lo Stato e l'Automobile club d'Italia (ACI) per lo svolgimento dei servizi di riscossione e riscontro della predetta tassa; detta convenzione, valida fino al 31 dicembre 1995, veniva poi prorogata al 31 dicembre 1996 nonché al 31 dicembre 1997;



- la legge 27 dicembre 1997, n. 449, “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”, all’art. 17, comma 10 stabiliva che: *“A decorrere dal 1 gennaio 1999 la riscossione, l’accertamento, il recupero, i rimborsi, l’applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono demandati alle regioni a statuto ordinario e sono svolti con le modalità stabilite con decreto del Ministero delle finanze ...”*. Il comma 14 del medesimo articolo prorogava ulteriormente sino al 31 dicembre 1998 la convenzione in essere con l’ACI;
 - con decreto del Ministero delle finanze 25 novembre 1998, n. 418 veniva approvato il “Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali”. Il predetto Regolamento all’art. 1, comma 2, stabiliva che: *“il controllo e la riscossione delle tasse automobilistiche sono effettuati direttamente dalle regioni, anche ricorrendo all’istituto dell’avvalimento, o tramite concessionari individuati dalle stesse secondo le modalità e le procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa comunitaria e nazionale in tema di appalti e di servizi”*;
 - la Regione Puglia, nello specifico, con la legge 12 gennaio 2005, n.1 prevedeva all’art. 11 che il rimborso dei costi sostenuti dall’Automobile club d’Italia per l’espletamento delle attività di controllo e riscossione della tassa automobilistica poteva essere oggetto di apposita convenzione con il citato ente pubblico.
- d) che con delibera della Giunta Regionale n° _____ è stato approvato lo schema di convenzione;
- e) che l’ACI, ente pubblico non economico, dispone della necessaria organizzazione amministrativa e strumentale e della esperienza pluridecennale di gestione del servizio e detiene le tecnologie idonee a garantire la continuità del servizio stesso in corrispondenza con le aspettative regionali;
- f) che l’ACI garantisce alla Regione, attraverso le proprie strutture centrali e periferiche, la gestione delle attività strumentali alle funzioni di riscossione e controllo delle tasse automobilistiche, assicurando al contempo i necessari e connessi servizi accessori, finalizzati alla verifica del regolare assolvimento dell’obbligo tributario, nonché i servizi di assistenza e consulenza ai contribuenti;



g) che le parti ed il presente accordo soddisfano le condizioni previste dall'art. 5 comma 6 punti a), b), e c) del Dlgs 18 aprile 2016, n. 50.

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO ESPRESSAMENTE

Articolo 1. ATTIVITÀ OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Le attività, strumentali ed ausiliarie alla riscossione della tassa automobilistica, per il cui esercizio la Regione si avvale dell'ACI sono le seguenti:

- A. Gestione degli archivi regionali,
- B. Organizzazione e gestione dei collegamenti telematici,
- C. Riscossione,
- D. Supporto operativo alla gestione contabile,
- E. Controllo di merito,
- F. Gestione delle comunicazioni ai contribuenti (note di cortesia e avvisi bonari)
- G. Gestione avvisi di accertamento,
- H. Gestione, su delega regionale, delle attività di accertamento, produzione e consegna delle liste di carico per la fase di recupero coattivo mediante ruoli esecutivi
- I. Organizzazione e gestione dei servizi di assistenza ai contribuenti,
- J. Gestione delle istanze di rimborso,
- K. Gestione delle esenzioni disabili,
- L. Gestione delle sospensioni di imposta,
- M. Servizi accessori di assistenza e consulenza e servizi per il potenziamento dell'informativa dei contribuenti,
- N. Supporto alla gestione delle resistenze nelle commissioni tributarie di ogni ordine e grado;

La Regione per l'erogazione dei servizi e delle attività previste nella presente Convenzione si avvale di ACI nella sua integrale configurazione federativa.

1.1. GESTIONE DEGLI ARCHIVI REGIONALI

1.1.1 RUOLO TRIBUTARIO



- 1.1.1.1 L'ACI gestisce e aggiorna l'archivio regionale delle tasse automobilistiche (infra archivio regionale), secondo quanto previsto all'art. 5, comma 1 e successivi, del decreto ministeriale 418/98, provvedendo al contestuale aggiornamento dell'archivio nazionale, in ottemperanza allo stesso decreto ministeriale 418/98, secondo le procedure e le modalità definite nel protocollo d'intesa di cui al sopra citato decreto tra Ministero dell'Economia e delle Finanze e delle eventuali successive modificazioni e integrazioni, ivi compreso il connesso allegato tecnico del 15/4/2003 che ha definito le modalità di costituzione, gestione, aggiornamento e controllo degli archivi regionali e dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche, il controllo dei flussi informativi, le modalità di trasmissione dei dati nonché l'interconnessione tra gli archivi stessi.
- 1.1.1.2 L'ACI provvede alla validazione di tutti i dati presenti sull'archivio regionale, anche sulla base di standard concordati tra la Regione e l'organismo di gestione del protocollo d'intesa, di cui alla lettera precedente.
- 1.1.1.3 L'archivio regionale è gestito secondo le indicazioni della Regione, nonché secondo quanto disposto dall'organismo di gestione di cui al precedente punto 1.1.1.2, per quanto concerne i flussi informativi tra i soggetti interessati, con l'obiettivo di garantire agli archivi regionali omogeneità di impianto, aggiornamento e gestione in un quadro unitario.
- 1.1.1.4 L'ACI provvede altresì alle necessarie personalizzazioni dell'archivio regionale in quanto compatibili con i precedenti punti 1.1.1.1/2/3.
- 1.1.1.5 L'archivio regionale, come sopra costituito, è di esclusiva proprietà della Regione, che ne ha la piena ed incondizionata disponibilità; l'ACI assicura il pieno accesso all'archivio regionale, a tutti i soggetti, pubblici e



privati, individuati ed autorizzati nel rispetto delle norme vigenti, dalla Regione senza ulteriori oneri a carico di quest'ultima. E' assicurata da ACI la disponibilità informatica dell'archivio regionale al termine della presente convenzione, nel tracciato costitutivo SOGEI.

- 1.1.1.6 Nell'archivio regionale sono riportati tutti gli eventi che determinano variazioni del parco veicoli, quali nuove immatricolazioni, passaggi di proprietà riferiti a proprietari residenti; le caratteristiche tecniche del singolo veicolo, quali potenza, alimentazione, destinazione d'uso; concessioni e revoche di esenzioni (anche per auto storiche), sospensioni, reimmatricolazioni di veicolo, e variazioni di residenza del proprietario.

1.1.2 ARCHIVIO VERSAMENTI

- 1.1.2.1 L'archivio dei versamenti è costituito dai dati provenienti in via telematica o in altre forme dai soggetti abilitati alla riscossione. Costituiscono parte integrante dell'archivio i dati relativi alle risultanze dei pagamenti derivanti dall'attività di recupero in fase bonaria e in fase di accertamento.

1.1.3 ARCHIVIO ESENZIONI

- 1.1.3.1 L'ACI provvede alla gestione dell'archivio delle esenzioni come dettagliato nei paragrafi di pertinenza.

1.1.4 ARCHIVIO RICORSI E SENTENZE

- 1.1.4.1 L'ACI provvederà alla realizzazione dell'archivio dei ricorsi, degli appelli e delle sentenze, sulla base dei dati e delle informazioni alimentati direttamente da Regione, per la gestione ed il monitoraggio dell'andamento del contenzioso tributario innanzi alla giurisdizione tributaria.



1.2. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI COLLEGAMENTI TELEMATICI

1.2.1 ATTIVITÀ PER RESIDENTI IN REGIONE

- 1.2.1.1 L'ACI cura l'organizzazione e la gestione dei collegamenti telematici e dei flussi informativi con l'archivio regionale degli intermediari della riscossione che riscuotono on line e dei soggetti cui è affidata l'attività di assistenza al recupero bonario e di accertamento, la gestione delle esenzioni, sospensioni e la istruttoria dei rimborsi.

1.2.2 INTERMEDIARI DELLA RISCOSSIONE

- 1.2.2.1 Sono intermediari della riscossione, per conto della Regione:

I.L'ACI, anche mediante le Delegazioni degli Automobile Club provinciali ed il proprio sito internet e mediante gli ATM e l'Internet banking delle banche, degli istituti di credito e dei prestatori di servizi di pagamento equiparati, che abbiano aderito alla convenzione tipo adottata da ACI.

II.le Delegazioni AC, se autorizzate singolarmente.

III.i Tabaccai autorizzati,

IV.le Poste Italiane

V.gli Studi di consulenza automobilistica autorizzati,

VI.eventuali altri soggetti, che già curano la riscossione volontaria di altri tributi e che la Regione potrà autorizzare ai sensi del comma 4, D.M. 418/1998, dietro istruttoria tecnica affidata ad ACI, in forza di disposizioni normative statali o regionali.

- 1.2.2.2 Gli intermediari della riscossione, come sopra elencati, riscuotono esclusivamente in connessione telematica con l'Archivio Tributario Regionale o con l'Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche per i residenti di altre Regioni e Province Autonome. Per gli intermediari di cui



al precedente punto 1.2.3.1 numeri V e VI, le capacità di connessione telematica e il relativo collaudo sono oggetto dell'istruttoria tecnica da parte dell'ACI ed in ogni caso, la loro connessione all'archivio, non dovrà comportare oneri aggiuntivi a carico di ACI.

- 1.2.2.3 Solo nei casi di sospensione o blocco generale del sistema informatico regionale e/o nazionale, negli ultimi tre giorni di scadenza del termine di pagamento, è ammessa la riscossione non in connessione telematica con l'archivio regionale e/o nazionale presso gli intermediari indicati dalla Regione.

1.3. RISCOSSIONE E RIVERSAMENTO

1.3.1 RISCOSSIONE

- 1.3.1.1 ACI garantisce la riscossione direttamente attraverso Internet (Bollonet), ATM/Internet banking e mediante gli Studi di Consulenza autorizzati ai sensi della L.264/91, affiliati agli Automobile Club provinciali (nel testo dette Delegazioni), ai sensi dell'articolo 2, comma 4 del DM 418/98 in connessione telematica con l'Archivio Regionale delle Tasse Automobilistiche, avvalendosi delle procedure di calcolo ed incasso messe a disposizione dalla Regione. ACI assicura un controllo puntuale sulle attività di riscossione, in particolare sulle operazioni di riscossione annullate.

- 1.3.1.2 ACI garantisce la gestione delle Delegazioni AC, compreso il rilascio delle autorizzazioni alla riscossione, gli aggiornamenti, le sospensioni e le revoche, nel rispetto delle norme vigenti e delle direttive impartite dalla Regione, in quanto compatibili con la sicurezza, l'organizzazione e la gestione del sistema di riversamento, come di seguito definito accentrato, e le prerogative riconosciute dalla Legge agli Studi di



Consulenza in materia di riscossione delle tasse automobilistiche. Fornisce alla Regione, su richiesta, copia dei provvedimenti adottati. La revoca o la sospensione dell'autorizzazione alla riscossione può essere richiesta dalla Regione qualora siano accertati comportamenti difformi rispetto alle direttive impartite dalla Regione, lesivi dell'immagine dei due Enti o lesive dei diritti e delle prerogative dei contribuenti e in tutti i casi di reiterata errata applicazione delle disposizioni normative e amministrative vigenti nella gestione dei servizi di riscossione ad esse affidati.

- 1.3.1.3 ACI provvede al servizio di riscossione direttamente tramite internet, con il servizio denominato "bollonet", e tramite ATM ed Internet Banking, mediante adesione alla convenzione tipo adottata da ACI delle Banche, degli Istituti di Credito e dei Prestatori di Servizi di Pagamento, autorizzati ad operare a termine di legge e collegati con il ruolo regionale.
- 1.3.1.4 ACI, con l'adozione del sistema di riversamento di seguito definito accentrato, garantisce l'attività di riscossione di cui ai precedenti 1.3.1.1, 1.3.1.2 e 1.3.1.3 con la propria ed intera dotazione patrimoniale.
- 1.3.1.5 ACI garantisce il costante aggiornamento delle procedure di calcolo, determinazione dell'importo e registrazione del versamento nell'archivio regionale.
- 1.3.1.6 Al fine del miglioramento qualitativo dell'attività e delle performance di riscossione e di contrasto all'evasione, i punti di esazione devono essere dotati, a propria cura e spese, di sistemi collegati con il sistema centrale ACI, per la consultazione dell'archivio regionale.

1.3.2 RIVERSAMENTI

- 1.3.2.1 Per le riscossioni fatte dall'ACI e dalle Delegazioni AC operanti in Puglia ed autorizzate da ACI, il riversamento



alla Regione viene effettuato settimanalmente in un'unica soluzione (cd riversamento accentrato) nei termini ed alle condizioni di cui al DM 13 9 1999, da ACI per il tramite di ACI Informatica. In tal caso il corretto e tempestivo riversamento alla Regione è garantito da ACI con la sua intera dotazione patrimoniale.

- 1.3.2.2 Le disposizioni di incasso (SDD), relative alle somme incassate dall'ACI e dalle Delegazioni AC e dagli altri intermediari della riscossione che riscuotono in connessione telematica con l'archivio regionale, sono trasmesse da ACI direttamente alla Regione il secondo giorno lavorativo successivo alla settimana contabile di riferimento (lunedì-domenica).
- 1.3.2.3 ACI invia alla Regione i dati del "dovuto" nel formato concordato, idoneo al caricamento sul sistema di home banking.
- 1.3.2.4 Fatto salvo quanto previsto nel precedente comma 1.3.2.1, ACI non è responsabile dei mancati, erronei o tardivi riversamenti, alla Regione, delle tasse automobilistiche da parte dei soggetti autorizzati alla riscossione per effetto di norme o provvedimenti statali o regionali.

1.4. SUPPORTO OPERATIVO ALLA GESTIONE CONTABILE

1.4.1 SUPPORTO OPERATIVO ALLA GESTIONE CONTABILE NEI VERSAMENTI

- 1.4.1.1 L'attività del supporto operativo alla gestione contabile consiste:
 - I. nella contabilizzazione dei riversamenti accentrati, come sopra definiti, delle somme incassate a titolo di tasse automobilistiche;
 - II. nella fornitura e riconciliazione dei dati dei versamenti ricevuti dagli altri intermediari della



riscossione in connessione con l'archivio regionale o nazionale delle tasse automobilistiche;

1.4.1.2 Per quanto attiene ai versamenti, l'ACI fornisce a cadenza bisettimanale un prospetto contabile degli incassi riferiti ai versamenti spontanei, agli avvisi bonari e agli avvisi di accertamento differenziati per anno di imposta e fino a tutto l'invio dei ruoli esecutivi all'Agente della riscossione o altro concessionario della riscossione.

1.5. CONTROLLO DI MERITO

1.5.1 Il controllo di merito consiste nella verifica incrociata tra l'archivio regionale, l'archivio dei versamenti, l'archivio delle sospensioni e l'archivio delle esenzioni di imposta, al fine di procedere al tempestivo recupero delle eventuali evasioni totali o parziali o delle sanzioni per tardivo pagamento della tassa automobilistica Regionale attraverso l'emissione di avvisi bonari o/e avvisi di accertamento nonché produzione della liste di carico per l'emissione delle cartelle di pagamento. L'emissione degli atti di recupero del tributo, successivamente al controllo di merito, viene effettuata nei tempi e con le modalità concordate con la Regione.

1.6. GESTIONE DELLE COMUNICAZIONI AI CONTRIBUENTI

L'ACI cura la gestione integrata delle comunicazioni ai Contribuenti in materia di tasse automobilistiche, come di seguito indicato. In particolare ACI gestisce: le campagne di comunicazione, informative di recupero mediante la elaborazione, generazione, produzione ed invio, ove di volta in volta richieste dalla Regione, di Note di cortesia, Avvisi bonari, Avvisi di accertamento, Note di risposta esito. I testi delle comunicazioni sono concordati tra le Parti e



preliminarmente approvati dalla Regione prima della produzione e recapito/notifica.

1.6.1 ATTIVITÀ DI ELABORAZIONE PROPEDEUTICHE ALL'INVIO DELLE COMUNICAZIONI ED ALLE ATTIVITÀ DI RECUPERO.

1.6.1.1 L'ACI, attraverso il controllo di merito identifica, in base alle norme vigenti e secondo le direttive e modalità concordate con la Regione, per ogni singola posizione fiscale presente nell'archivio regionale :

- a) i termini di pagamento ed il periodo di imposta (decorrenza e scadenza del versamento);
- b) il dovuto comprensivo delle sanzioni e degli interessi se previsti dalla legge e al netto delle cause di cui ai due punti successivi;
- c) le cause di esclusione o riduzione, con il suo ammontare, della tassa automobilistica;
- d) le cause ed i termini di sospensione o interruzione della tassa automobilistica;
- e) i periodi di imposta rimborsabili ed il suo ammontare.

1.6.2 COMUNICAZIONI

1.6.2.1 ACI, su richiesta della Regione, provvede ad elaborare, produrre, controllare, stampare e recapitare, le seguenti tipologie di comunicazioni: Nota di Cortesia, Avviso Bonario, Nota di Cortesia associata ad Avviso Bonario, Atto di Accertamento.

NOTA DI CORTESIA: comunicazione, che ricorda la scadenza del termine utile di versamento della tassa automobilistica regionale, inviata al contribuente (persone fisiche e giuridiche intestatari di veicoli con periodicità annuale e posizione esigibile) al fine di favorire



l'adempimento spontaneo, regolare e tempestivo dell'obbligazione tributaria.

AVVISO BONARIO: comunicazione inviata ai contribuenti contenente l'invito a verificare ed eventualmente regolarizzare la propria posizione tributaria attraverso il pagamento del periodo di imposta che nell'archivio regionale risulta scoperto. Tale tipologia di comunicazione non è formalmente impugnabile.

NOTA DI CORTESIA ASSOCIATA AD AVVISO BONARIO: comunicazione inviata ai contribuenti che associa i contenuti dei due punti precedenti.

AVVISO DI ACCERTAMENTO: Comunicazione contenente l'Avviso di Accertamento, così come definito e disciplinato dalle norme vigenti cui si rimanda, del ritardato, insufficiente od omesso pagamento della tassa automobilistica per un determinato periodo di imposta

- 1.6.2.2 Spetta esclusivamente alla Regione Puglia decidere quale comunicazione inviare al contribuente, tra le tipologie di comunicazione sopra descritte, sulla base di apposita pianificazione delle postalizzazioni condivisa con ACI.
- 1.6.2.3 Qualora il contenuto della comunicazione ricevuta non fosse corretto, il contribuente può comunicarlo o contestarlo seguendo le istruzioni riportate nella comunicazione medesima.
- 1.6.2.4 L'ACI, anche mediante collaborazioni o affidamento a terzi, gestisce e cura in nome e per conto della Regione, in ottemperanza alla vigente normativa e regolamentazione, la notificazione degli avvisi di accertamento, ivi comprese le attività di monitoraggio e rendicontazione delle attività ed archiviazione ottica della documentazione cartacea comprovante la avvenuta notificazione o altro esito postale (relate di notifica,



ricevute di avvenuta consegna ai contribuenti, etc). La notificazione degli avvisi di accertamento è effettuata secondo le procedure concordate con Regione.

- 1.6.2.5 L'ACI, su delega della Regione, a supporto della gestione dei Ruoli esecutivi (cartelle di pagamento), sulla base delle risultanze della gestione degli avvisi di accertamento, cura la compilazione e generazione delle liste dei ruoli da rendere esecutivi, provvedendo altresì alla consegna delle stesse alla Regione ovvero in nome e per conto della Regione all'Agente della Riscossione e controllate da questa, per le conseguenti attività di recupero.

1.6.3 ALTRE TIPOLOGIE.

- 1.6.4.1 ACI, a seguito di specifici accordi, assicura alla Regione la elaborazione e la gestione di ogni altra tipologia di comunicazione ritenuta utile e correlata alla materia della tassa automobilistica.

1.6.4 NOTE DI RISPOSTA ESITI.

- 1.6.5.1 ACI, a seguito della lavorazione delle memorie difensive o delle istanze avverso atto di accertamento e solo in caso di rigetto delle medesime, provvede a darne comunicazione motivata al contribuente a mezzo e-mail.

1.7. SERVIZIO RICORDA SCADENZA E PORTALE DEL CONTRIBUENTE AUTOMOBILISTA

1.7.1 RICORDA SCADENZA

- 1.7.1.1 ACI gestisce e mette a disposizione della Regione e dei contribuenti un servizio di messaggistica in modalità informatica denominato "Ricorda Scadenza", tramite il



quale i soggetti accreditati sul sito della Regione e/o dell'ACI, potranno ricevere messaggi a mezzo mail ed sms sulla scadenza del termine utile di versamento della tassa automobilistica regionale, per i veicoli di cui sono intestatari, in luogo dell'invio delle note di cortesia, sulla base di testi predefiniti e condivisi. A questo riguardo ACI comunicherà semestralmente alla Regione il numero e l'elenco dei contribuenti accreditati, con i relativi recapiti telefonici e di posta elettronica.

1.7.2 PORTALE DEI CONTRIBUENTI

- 1.7.2.1 Entro sei mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione ACI attiverà servizi di riscossione ed informazione per i residenti nella Regione sulla piattaforma per smartphone ACI denominata EasyCar. Oltre ai servizi di riscossione con pagamento con carte di credito, con Easy Car saranno attivati i seguenti servizi:
- a. il Cassetto del Cittadino Automobilista che contiene, e rende sempre disponibili e aggiornati, tutti i documenti fiscali di propria "competenza", storicizzati;
 - b. un sistema di notifiche push per comunicare o confermare al cittadino eventi non programmabili ovvero non necessariamente noti allo stesso (Es: l'iscrizione del Fermo Amministrativo, la radiazione da parte dell'Autodemolitore, la trascrizione dell'Atto di Vendita, quest'ultimo come deterrente contro le frodi);
 - c. sistema di notifiche delle scadenze programmabili. In questo ambito il cittadino trova la raccolta di tutte le "scadenze" che lo interessano quali ad esempio la data di prima revisione, quella del pagamento del bollo, di scadenza della patente, etc...

1.8. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA AI CONTRIBUENTI



1.8.1 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

1.8.1.1 L'ACI, anche mediante il Centro Assistenza Tasse Automobilistiche, le proprie Unità Territoriali, gli Uffici Territoriali e le Aree Metropolitane (infra "strutture decentrate"), e gli Automobile Club provinciali presso le proprie sedi di Foggia, Bari, Brindisi, Taranto e Lecce cura la realizzazione, organizzazione e gestione di un adeguato sistema di assistenza diretta ai contribuenti, distribuito sul territorio ed in grado di assicurare dettagliate e corrette informazioni sia di carattere generale, in sede di pagamento, sulle scadenze e gli importi delle tasse per singola tipologia di veicolo, sia di carattere specifico, come la consulenza e l'assistenza relative alle posizioni fiscali, ai pagamenti, all'invio di comunicazioni, con conseguente rilascio ai contribuenti di eventuali certificazioni comprovanti la propria posizione tributaria.

1.8.1.2 L'ACI, anche mediante il Centro Assistenza Tasse Automobilistiche, le proprie Unità Territoriali, gli Uffici Territoriali e le Aree Metropolitane (infra "strutture decentrate"), e gli Automobile Club provinciali presso le proprie sedi di Foggia, Bari, Brindisi, Taranto e Lecce, come sopra definite, provvedono ad effettuare le bonifiche dell'archivio regionale, qualora difforme dai dati presenti sui documenti pubblici prodotti dalla parte (carta di circolazione, contratto di vendita, denuncia di furto, distruzione o perdita di possesso del veicolo, provvedimento di sequestro ecc..) sulla base della documentazione presentata dalla parte, secondo le norme di legge vigenti e nel rispetto delle disposizioni e direttive impartite dalla Regione.

1.8.1.3 L'ACI, anche mediante il Centro Assistenza Tasse Automobilistiche, le proprie Unità Territoriali, gli Uffici



Territoriali e le Aree Metropolitane (infra “strutture decentrate”), e gli Automobile Club provinciali presso le proprie sedi di Foggia, Bari, Brindisi, Taranto e Lecce, come sopra definite, provvedono altresì alla ricezione, anche in forma digitale o telematica, istruzione e definizione delle memorie difensive e le osservazioni in autotutela presentate dai contribuenti a seguito della ricezione delle Comunicazioni di cui al precedente articolo 1.6.3

- 1.8.1.4 Al termine delle attività di cui al comma precedente ACI invia ai contribuenti i conseguenti provvedimenti, debitamente motivati in caso di rigetto, entro 60 giorni decorrenti dalla ricezione delle istanze.
- 1.8.1.5 ACI trimestralmente trasmette alla Regione un prospetto analitico delle istanze ricevute e dei provvedimenti di annullamento, raggruppando gli stessi per fattispecie.
- 1.8.1.6 Fatto salvo quanto previsto negli articoli successivi e dalle norme e direttive regionali, qualora i contribuenti richiedano spontaneamente assistenza agli Studi di Consulenza (comprese le Delegazioni AC) abilitati all'attività di intermediazione e consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto in base alla Legge 246/91 ed autorizzati dalla Regione alla riscossione, le istanze acquisite e tutta la documentazione a supporto prodotta, dovranno essere trasmesse ad ACI per la istruzione e definizione in modalità ottica o digitale. A tal fine ACI fornisce gratuitamente a tutti gli Studi di Consulenza che ne facciano richiesta un applicativo per l'acquisizione ottica o digitale delle istanze. In tali casi costo del servizio offerto dallo studio di consulenza o dalla Delegazione AC è a carico del contribuente ad eccezione del corrispettivo per le bonifiche effettuate sull'archivio regionale sulla base della documentazione



pubblica presentata dalla parte, delle norme vigenti e delle direttive impartite dal titolare del tributo, che resta a carico della Regione e che non potrà essere addebitato all'Utente in nessun caso ed è remunerato per il tramite di ACI.

1.8.2 ATTIVITÀ A RICHIESTA DEL CONTRIBUENTE

1.8.2.1 L'ACI, mediante le proprie strutture decentrate, provvede, su istanza di parte, al rilascio gratuito di duplicati o attestati di pagamento ed al rilascio della visura fiscale che contiene tutti i dati riferibili alla posizione tributaria dei veicoli di proprietà del medesimo soggetto. La visura fiscale può essere richiesta anche mediante gli Automobile Club le Delegazioni AC e gli Studi di Consulenza autorizzati all'assistenza con costo a carico del richiedente.

1.8.3 RESPONSABILITÀ

1.8.3.1 ACI è responsabile nei confronti della Regione Puglia del corretto disimpegno delle funzioni previste nella presente convenzione da parte delle proprie Strutture decentrate e delle delegazioni AC.

1.9. GESTIONE DIRETTA DELLE ISTANZE DI RIMBORSO

1.9.1 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

1.9.1.1 L'ACI, tramite le proprie strutture decentrate e gli Automobile Club provinciali, provvede alla:

- raccolta delle istanze dei contribuenti dirette ad ottenere il rimborso totale o parziale del tributo, anche tramite gli Studi di Consulenza e le Delegazioni AC autorizzati alla riscossione volontaria e all'assistenza.
- valutazione e predisposizione di apposita e motivata relazione istruttoria;
- adozione, sulla base di queste risultanze istruttorie, dei relativi provvedimenti che saranno comunicati ai contribuenti, curando direttamente l'attività di



produzione, stampa e postalizzazione delle lettere di risposta agli Utenti:

- in caso di accoglimento delle domande saranno avviate le procedure per l'erogazione dei rimborsi e adottati i provvedimenti relativi alle istanze di rimborso accolte provvedendo alla consequenziale restituzione delle somme spettanti ai contribuenti;
- in caso di rigetto delle istanze di rimborso, ACI adotta, sulla base delle risultanze istruttorie, i relativi provvedimenti di diniego, che saranno comunicati ai contribuenti, nelle forme di rito;
- ACI cura l'inserzione del rimborso nell'archivio regionale.
- Qualora le istanze di rimborso siano presentate spontaneamente dagli utenti attraverso gli Studi di Consulenza si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 1.9.1.2.

1.9.2 FONDO ECONOMALE RIMBORSI DIRETTI

1.9.2.1 Per garantire l'attività di rimborso, la Regione affida ad ACI un fondo economale è costituito da ACI con trattenute sulle riscossioni ATM, Internet Banking e Bollonet. Il fondo costituito con una riserva massima di 500.000,00 € è ripristinabile a detta cifra allorquando scenda al di sotto di € 200.000,00.

1.9.2.2 In relazione al fondo di cui al comma precedente 1.10.2.1, ACI assume veste di agente contabile, con le relative responsabilità gius-contabili e predispone semestralmente un prospetto analitico dei rimborsi effettuati e dei prelievi e afflussi al fondo economale.

1.10. GESTIONE DELLE ESENZIONI



1.10.1 L'ACI tramite le proprie strutture decentrate e gli Automobile Club riceve e istruisce le domande di esenzione della tassa automobilistica presentate dagli Utenti anche presso, le Delegazioni AC e gli altri soggetti professionali suoi convenzionati, riguardanti:

- a) i veicoli utilizzati dai soggetti diversamente abili secondo quanto previsto dall' art. 1, L.R. n° 25/2003;
- b) per le ambulanze e veicoli assimilati di proprietà delle ASL e delle ONLUS nonché per gli automezzi di soccorso, antincendio e ambulanze di proprietà delle associazioni di volontariato per la Protezione Civile secondo quanto previsto dall'art. 4 della L.R. n° 31/2001 e s.m.i

1.11. GESTIONE DELLE SOSPENSIONI DI IMPOSTA

1.11.1 L'ACI tramite le proprie strutture decentrate e gli Automobile Club, delle Delegazioni AC e degli altri soggetti suoi convenzionati, per la ricezione delle domande presentate a termini di legge dai contribuenti, cura la gestione dei regimi speciali delle tasse automobilistiche, costituiti in ragione di particolari condizioni di agevolazione tributaria.

1.11.2 In particolare, le imprese autorizzate e attive nella rivendita dei veicoli (Intermediari: Concessionari/Rivenditori Auto/Autoveicoli/Motoveicoli con codici attività: 451101 Intermediari del commercio e commercio all'ingrosso di autovetture e di autoveicoli leggeri (< 3,5 t), 454011 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori, 451901 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di altri autoveicoli, cd. concessionari auto), dovranno inviare i registri di carico e scarico, in formato elettronico, direttamente ad ACI o per il tramite delle Delegazioni.

1.12. SERVIZI ACCESSORI DI ASSISTENZA E CONSULENZA E SERVIZI PER IL POTENZIAMENTO DELL'INFORMATIVA DEI CONTRIBUENTI

1.12.1 Presso gli Automobile Club provinciali sarà garantita una maggiore apertura oraria degli sportelli al pubblico (mediante estensione



dell'orario di apertura o apertura di un maggior numero di sportelli al pubblico), garantendo in particolare la copertura nelle fasce orarie di più facile accessibilità da parte dell'Utenza, anche in relazione alle condizioni dei luoghi. Tale servizio dovrà in particolare essere garantito presso l'AC di Bari ove sarà indirizzata l'utenza che si rivolgerà alla Regione.

1.12.2 ACI comunica alla Regione la data di attivazione del servizio, la sede, il numero di sportelli e l'estensione oraria dei servizi di cui al comma precedente.

1.13. PERCORSI DI QUALITÀ

1.13.1 ACI assicura la gestione dei servizi previsti nella presente Convenzione secondo le metodologie ISO che ne assicurano la qualità ed il costante controllo e monitoraggio.

1.14. SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE RESISTENZE NELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE DI OGNI ORDINE E GRADO

1.14.1 L'ACI, a supporto dell'attività svolta dalla Regione in sede di contenzioso tributario, coopera alla redazione di relazioni tecniche di natura giuridico-tributaria funzionali all'attività di difesa dell'Ente. Le relazioni, laddove finalizzate alla costituzione in giudizio, potranno essere direttamente stilate nella forma di minute di controdeduzioni. Con successivo *addendum* alla presente Convenzione saranno concordati i tempi e le modalità del supporto da parte di ACI.

Articolo 2. ALLEGATI

2.1. La presente convenzione comprende l'allegato A che ne costituisce parte integrante e sostanziale e che specificamente definisce il "Prospetto economico".

Articolo 3. ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ



- 3.1.** Le parti si impegnano ad eseguire i servizi oggetto della presente convenzione secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza amministrativa.
- 3.2.** Per l'espletamento di tali servizi, l'ACI utilizzerà strutture, personale e tecnologie idonee a fornire, all'utenza, adeguata assistenza e informazione, garantendo procedimenti semplici, rapidi ed efficaci, anche al fine di ridurre il contenzioso tributario, indotto da errori involontari commessi da parte dei contribuenti.
- 3.3.** L'ACI garantisce il collegamento all'archivio regionale a tutti i soggetti autorizzati dalla Regione ai servizi di assistenza e riscossione. I costi per il collegamento e la sua gestione sono a carico del soggetto autorizzato, che a tal fine potrà avvalersi dei servizi di polo telematico garantiti da ACI.
- 3.4.** L'ACI senza oneri aggiuntivi, d'intesa con la Regione potrà introdurre nuovi servizi, ovvero sostituire programmi o procedure, o apportare modifiche a quelle esistenti. Le modifiche dovranno, comunque, essere concordate e garantire funzionalità e utilità almeno pari a quelle precedenti per quantità, qualità, tipologia e tempi.
- 3.5.** L'ACI garantisce la consulenza e assistenza normativa, amministrativa, tributaria, finanziaria, fiscale e informatica alla Regione e la partecipazione, su richiesta della Regione, in veste di rappresentanza diretta o assistenza, ai comitati, riunioni tecniche, accordi, protocolli ecc. tra Regioni, Ministero, Enti e soggetti terzi, in materia di tasse automobilistiche sui servizi oggetto della presente Convenzione, con proprio personale esperto, in relazione all'oggetto della materia.

Articolo. 4 CONTROLLI

- 4.1.** La Regione provvederà ad organizzare attività di controllo sui servizi regolamentati con la presente convenzione. Tali attività riguarderanno sia la rispondenza del servizio a quanto previsto nella



presente convenzione sia le modalità di svolgimento dello stesso servizio in relazione ai rapporti con i contribuenti.

- 4.2.** L'ACI agevolerà le attività di controllo e monitoraggio del servizio effettuate dalla Regione; a tal fine, renderà disponibili rapporti periodici, con struttura e cadenza concordata. La Regione potrà, inoltre, disporre controlli mirati alla verifica di specifici aspetti delle prestazioni convenzionate.
- 4.3.** Le risposte ai rilievi concernenti l'esecuzione dei servizi, saranno inoltrate dall'ACI alla Sezione Finanze della Regione a mezzo posta elettronica certificata.
- 4.4.** In ogni caso ACI e la Regione favoriscono l'uso della posta elettronica certificata per lo scambio di ogni tipo di informazione per garantire tempestività d'informazione ed economicità di gestione.

Articolo 5. OBBLIGHI A CARICO DELL'ACI

- 5.1.** L'ACI, nell'esecuzione della presente convenzione, si impegna al rispetto delle norme nazionali e regionali e in via complementare di quelle nazionali che regolano il compendio delle attività che svolge per conto della Regione. In particolare, l'ACI è tenuto all'applicazione puntuale delle norme che regolano i rapporti di lavoro e dei contratti nazionali e locali applicati ai dipendenti.
- 5.2.** Qualora l'ACI si avvalga, a sua volta, di strutture di consulenza o servizio, è tenuto a garantirsi sulla corretta applicazione della normativa vigente in materia di lavoro da parte delle suddette strutture.
- 5.3.** L'ACI si impegna a mantenere riservati i dati degli archivi e quelli relativi alle attività prestate per la Regione, nonché tutti quelli di cui verrà in possesso e/o a conoscenza nell'esecuzione del presente contratto, nel rispetto delle leggi vigenti in materia di tutela della salute, sicurezza sui posti di lavoro e di protezione dei dati personali.
- 5.4.** Le cause di forza maggiore solleveranno l'ACI da qualsiasi responsabilità per la mancata prestazione, anche parziale di uno o più servizi. Tuttavia, in tale eventualità, l'ACI si impegna a dare immediata



notizia al dirigente della Sezione Finanze della Regione con il mezzo più rapido non appena abbia conoscenza di tali eventi.

Articolo 6. OBBLIGHI A CARICO DELLA REGIONE

- 6.1.** La Regione si impegna a predisporre le migliori condizioni per l'esecuzione dei servizi, con l'adeguato standard di qualità, e a far pervenire tempestivamente all'ACI direttive, documenti, autorizzazioni a ciò necessarie. A tal fine, la Regione metterà a disposizione un proprio ufficio di riferimento e provvederà a nominare un responsabile che dovrà relazionarsi con le strutture dell'ACI e assicurare anche quanto previsto al successivo punto.
- 6.2.** La Regione garantisce, anche mediante idonei strumenti organizzativi previsti dall'ordinamento regionale e statale, la fornitura e la qualità dei dati necessari allo svolgimento dei servizi di riscossione e controllo di merito. L'ACI verifica la correttezza dei dati e comunica alla Regione le eventuali anomalie riscontrate, entro trenta giorni successivi alla acquisizione dei suddetti dati.
- 6.3.** Nell'ipotesi di modifiche normative che determinino variazioni nell'erogazione dei servizi in oggetto, la Regione concorderà con l'ACI tempi, modalità ed eventuali costi di adeguamento delle procedure organizzative ed informatiche, definendo altresì, anche nell'interesse dei contribuenti, gli aspetti interpretativi ed applicativi delle nuove norme in vigore.
- 6.4.** I dati presenti nell'archivio regionale e quelli raccolti in funzione dei servizi oggetto della presente convenzione sono di proprietà della Regione, quale titolare del trattamento dei dati, ai sensi della L. 196/03. Con la sottoscrizione della presente convenzione, la Regione nomina l'ACI responsabile del trattamento dei dati personali affidatigli, riservandosi di formulare, con separata comunicazione, le istruzioni necessarie.
- 6.5.** La Regione si impegna a mantenere indenne i responsabili del trattamento dei dati dalle conseguenze di ogni ricorso, azione o sanzione promossi o comminati nei loro confronti dal Garante per il



trattamento dei dati personali, dall'Autorità Giudiziaria e dai singoli interessati, dovute al mancato rispetto della normativa vigente in materia da parte della Regione medesima.

Articolo 7. DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE

- 7.1.** Il rapporto di Convenzione decorre dal 1 marzo 2017 al 28 febbraio 2019.
- 7.2.** Il rapporto e gli effetti anche economici della presente convenzione si interrompono nel caso in cui il tributo automobilistico venga soppresso. In tale caso vengono portate a termine le sole attività che si trascinano temporalmente e corrisposti i relativi costi di esercizio.

Articolo 8. MODIFICAZIONI DELLE ATTIVITÀ

- 8.1.** La Regione si riserva la facoltà di procedere alla modificazione, integrazione, rinuncia, di una o più delle attività di cui all'art. 1, quando il loro mantenimento ed il modello organizzativo e gestionale non siano ritenuti funzionali o non rispondano più ai principi di efficienza, efficacia, economicità e tutela dell'interesse pubblico.
- 8.2.** In caso di rinuncia ad una o più attività, saranno diminuiti i corrispettivi dovuti ad ACI della relativa quota parte di costo corrispondente, come risultante dal quadro economico contenuto nell'allegato A.
- 8.3.** In caso di modificazione o integrazione, di una o più attività della presente Convenzione si procederà ad una separata ridefinizione dei costi, ricorrendo, ove necessario, alle procedure di cui al successivo articolo 17 (Tavolo Tecnico).

Articolo 9. MODIFICHE NORMATIVE

- 9.1.** Qualora, a seguito dell'emanazione dei decreti legislativi attuativi della L.42/2009 ovvero nel caso in cui norme primarie o secondarie,



atti amministrativi statali o regionali apportino modifiche alla gestione degli archivi regionali e nazionali, al regime tariffario, ai regimi agevolativi e speciali, alla disciplina giuridica, contabile, amministrativa, al contenzioso tributario, al sistema sanzionatorio tributario, al sistema delle scadenze di pagamento, alle situazioni contributive pregresse o in corso, relative alle tasse automobilistiche, ACI sarà tenuta ad assicurarne l'adeguamento in relazione alle norme emanate.

- 9.2.** Ove le norme emanate abbiano diretta incidenza e rilevanza economica sulle prestazioni, in aumento o diminuzione, le parti concorderanno nuovi corrispettivi, ricorrendo, ove necessario, alla convocazione di apposito tavolo tecnico di cui all'art. 17.

Articolo 10. FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

- 10.1.** La Regione e l'ACI collaborano, ai fini della migliore esecuzione delle attività, anche mediante la formazione e l'aggiornamento costante del personale regionale adibito alla gestione delle tasse automobilistiche.

Articolo 11. COSTI DI ESERCIZIO

- 11.1.** Il corrispettivo a forfait, erogato ad ACI a titolo di rimborso, relativo all'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione è stabilito secondo il prospetto economico (allegato A) formulata da ACI che si allega alla presente convenzione a costituirne parte integrante. I costi del corrispettivo a forfait di cui alla presente convenzione sono adeguati in base alla rivalutazione ISTAT a decorrere dal 01.01.2018.
- 11.2.** Oltre all'importo di cui al primo comma sono riconosciuti ad ACI a consumo, secondo quanto previsto nel prospetto economico (allegato A) formulata da ACI che si allega alla presente convenzione a costituirne parte integrante, il rimborso dei costi delle attività di recapito/notifica.



- 11.3.** Gli importi, come stabiliti dai commi precedenti, sono omnicomprensivi di tutte le spese dirette ed indirette che l'ACI possa sostenere per l'espletamento delle attività affidate con la presente convenzione.
- 11.4.** Il compenso a carico del contribuente per ogni singola operazione di riscossione è stabilito in Euro 1,87 IVA esente, incrementato con gli aumenti del compenso che saranno eventualmente riconosciuti, successivamente alla stipula della presente convenzione, a livello nazionale ai Tabaccai ed alle Agenzie di pratiche auto autorizzati alla riscossione delle tasse automobilistiche ai sensi della L. 449/97 e del DM 13/9/99. L'onere per la riscossione, come sopra stabilito, presso l'ACI e presso le Delegazioni AC, ed eventualmente presso gli Operatori convenzionati con ACI di cui al punto 1,7 sopra definito, ivi compreso quello stabilito per decreto sulla notifica degli avvisi di accertamento, è totalmente a carico del contribuente e di spettanza di ACI.

Articolo 12. MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

- 12.1.** Gli oneri di esercizio, come sopra dedotti, saranno corrisposti ad ACI entro l'anno di riferimento, in due soluzioni semestrali.
- 12.2.** Il corrispettivo del costo dei servizi a consumo previsti dalla presente convenzione, sarà corrisposto semestralmente, previa consuntivazione dei relativi consumi.
- 12.3.** Le fatture fatture/note di debito sono liquidate ad ACI entro 30 dalla data di emissione.

Articolo 13. RAPPORTI TRA GLI ENTI, RAPPRESENTANZA, DIREZIONE LAVORI

- 13.1.** La Regione e l'ACI, nel perseguimento delle loro finalità istituzionali e statutarie, collaborano costantemente per garantire la migliore qualità delle prestazioni



- 13.2.** A tale fine le parti si impegnano a garantire, mediante le rispettive competenti strutture centrali, un costante coordinamento delle attività oggetto della presente convenzione.
- 13.3.** Per garantire l'attuazione della presente convenzione ed in particolare le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 ACI indica quale referente il Direttore del competente Servizio Gestione Tasse Automobilistiche, con facoltà di delega.
- 13.4.** Al referente di cui al precedente comma 3 è affidato il compito di effettuare il costante monitoraggio e la verifica delle attività oggetto di convenzione e di segnalare alla Regione eventuali situazioni non rispondenti ai principi di gestione delle attività - come sopra stabiliti - alle normative vigenti ed agli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente convenzione. Le eventuali anomalie saranno tempestivamente segnalate alla Regione, mediante comunicazione al Referente incaricato dalla Regione.
- 13.5.** Il referente della Regione è il Dirigente della Sezione Finanze, struttura competente della Regione Puglia in materia tributaria, giusta L.R. 28/2001, art. 112, comma 5, lett.c).

Articolo 14. PROPRIETÀ DEI MEZZI E PROGRAMMI. LICENZE D'USO

- 14.1.** Al fine di eseguire i servizi previsti all'art. 1, l'ACI metterà a disposizione, in via non esclusiva, tutti i mezzi hardware, esclusi quelli necessari agli intermediari autorizzati ed ai Poli Telematici per il collegamento con l'archivio regionale, la riscossione, l'assistenza ed ogni altra attività ad essi affidata dalla Regione, ed i programmi applicativi (software), attuali e futuri.
- 14.2.** Eventuali programmi di proprietà dell'ACI che dovessero essere installati su elaboratori di proprietà della Regione, di suoi enti o intermediari della riscossione dovranno intendersi concessi in licenza d'uso non esclusiva, per il solo tempo di durata della presente Convenzione.



- 14.3.** La Regione non ha facoltà di modificare, elaborare, decompilare, disassemblare o alterare i programmi o parte di essi e, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge, non potrà riprodurre o duplicare i programmi. Inoltre, la Regione non potrà dare in visione a terzi o, comunque, divulgare il contenuto dei programmi, delle relative analisi e della relativa documentazione e ciò anche nel caso in cui ACI abbia dato in visione o provvisoriamente in uso alla Regione medesima copia dei programmi, delle analisi e della documentazione, per la valutazione della fornitura dei servizi.
- 14.4.** I programmi di terze parti, anche se oggetto di modifiche per esigenze di interoperabilità, di cui ACI abbia ottenuto la disponibilità ai fini dei servizi, le relative analisi e documentazioni dovranno essere restituiti all'ACI, negli stessi termini e con le medesime modalità previste per i programmi di proprietà ACI.
- 14.5.** Il sistema informativo per la gestione della riscossione della tassa automobilistica predisposto da ACI dovrà essere conforme alla legge vigente e in particolare al Codice dell'Amministrazione Digitale e garantire quindi, come prescritto dall'articolo 78, comma 1, D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i., la cooperazione applicativa con gli applicativi di gestione tassa auto delle altre Regioni italiane, ivi compresa l'Agenzia delle Entrate per le tasse automobilistiche delle Regioni a statuto speciale. In particolare, in qualunque caso, è richiesto siano garantite le funzionalità che consentano di connettersi, interoperare e cooperare con le altre Amministrazioni del territorio nazionale (sia centrali che locali) in modo sicuro, efficiente ed efficace. La base dati del sistema informativo descritto come archivio regionale, è di esclusiva proprietà della Regione Puglia. La gestione dei dati dovrà risultare conforme alla normativa prevista dal D.Lgs. n. 196/03. ACI, in particolare, si assumerà l'incarico di Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti della medesima normativa, limitatamente alle operazioni che gli sono consentite per tutte le banche dati afferenti al sistema informativo tassa automobilistica. Il dettaglio dei tipi di dati trattati e delle operazioni consentite, le politiche di gestione della sicurezza, i



meccanismi di gestione degli utenti, il sistema di gestione delle autorizzazioni devono essere chiaramente descritte in appositi documenti. Inoltre, ACI fornisce evidenza delle procedure adottate al proprio interno per la gestione della sicurezza, con particolare riferimento alle indicazioni di cui al D.Lgs. n. 196/03 (adozione delle misure minime e idonee, nomina di responsabili e incaricati ecc.). Qualsiasi tentativo di violazione della sicurezza deve essere segnalato con meccanismi la cui efficacia deve essere proporzionale alla gravità della violazione (dai semplici log, agli avvisi immediati agli amministratori, fino alla generazione di allarmi per i tentativi di effrazione anche fisica). Di tali eventi deve sempre essere data comunicazione alla Sezione Finanze della Regione.

Articolo 15. TRIBUTI AGGIUNTIVI

15.1. Le norme della presente Convenzione si applicano anche ai tributi che dovessero essere istituiti, nell'ambito delle tasse automobilistiche regionali, in aggiunta o sostituzione a quelli previsti dalle vigenti norme, anche a seguito dell'emanazione dei decreti attuativi della L.42/2009 e s.m.i..

Articolo 16. INADEMPIENZE CONTRATTUALI

- 16.1.** Qualora la Regione riscontri inadempienze nella conduzione dei servizi convenzionati, provvederà sulla base di rapporti circostanziati, a richiedere all'ACI, l'immediato ripristino delle condizioni contrattuali.
- 16.2.** In caso di prosecuzione della condotta ammonita la Regione potrà sospendere i pagamenti per la quota parte dei corrispettivi relativi ai servizi in contestazione sino al momento in cui gli stessi non saranno restituiti alla funzionalità contrattualmente prevista.
- 16.3.** Resta fermo il principio che se uno o più servizi convenzionati saranno temporaneamente interrotti per inadempienze dell'ACI, i corrispettivi periodici saranno decurtati in misura proporzionale.



- 16.4.** Qualora ACI riscontri inadempienze da parte della Regione nella conduzione dei servizi convenzionati, provvederà sulla base di rapporti circostanziati, a richiedere alla Regione l'immediato ripristino delle condizioni contrattuali.
- 16.5.** In caso di prosecuzione della condotta ammonita, l'ACI potrà sospendere i servizi coinvolti sino al momento in cui la Regione non cesserà l'inadempimento.
- 16.6.** Resta fermo il principio che se uno o più servizi convenzionati saranno temporaneamente interrotti per inadempienze della Regione, i corrispettivi periodici saranno comunque dovuti.

Articolo 17. TAVOLO TECNICO

17.1. Al fine di assicurare l'ottimale gestione delle procedure e dei servizi previsti nella presente convenzione è costituito un tavolo tecnico composto da due membri della Regione e due dell'ACI e un rappresentante degli Automobile Club locali. Il tavolo tecnico si riunisce bimestralmente o in funzione delle esigenze di volta in volta rappresentate dalle parti.

Articolo 18. FORO COMPETENTE

18.1. Per qualsiasi controversia derivante o connessa alla presente convenzione, ove la Regione sia parte attrice o convenuta, è competente il Foro di Bari con espressa rinuncia a qualsiasi altro.

Articolo 19. SPESE CONTRATTUALI

19.1. Tutte le spese derivanti dal presente atto, in caso di registrazione, sono a totale carico della parte richiedente.

Articolo 20. NORME FINALI

20.1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rinvia alle disposizioni normative vigenti.



Automobile Club d'Italia



Regione Puglia

La presente convenzione che consta di pagine totali _____ comprensive del relativo allegato A, è redatta in numero 4 originali ad un unico effetto.

Letta, approvata e sottoscritta in _____ lì _____

Per la Regione Puglia

Per l'Automobile Club d'Italia



Automobile Club d'Italia



Regione Puglia

Prospetto rimborso dei costi

ALLEGATO A

ALLA CONVENZIONE TRA

LA REGIONE Puglia

E

L'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI

IN MATERIA TRIBUTARIA

per il periodo 1 marzo 2017- 28 febbraio 2019

CORRISPETTIVI ANNUALI PER I SERVIZI A REGIME

Per il periodo 1° 3 2017- 28 2 2019, il costo **annuo** (12 mesi) a forfait dell'offerta alla Regione Puglia per la riscossione ed il controllo delle tasse automobilistiche, e servizi ausiliari, ammonta a 5.055.703 Euro oltre ad IVA se ed in quanto dovuta, e comprende i seguenti servizi:

Offerta economica

Costi in Euro al netto di IVA

Corrispettivi a forfait annuali

<i>Servizi a forfait</i>	<i>Servizi</i>	<i>Personale</i>	<i>Totale</i>
1) Gestione degli archivi regionali	197.901	458.201	656.102
2) Gestione dei collegamenti telematici	68.272	93.563	161.835
3) Gestione contabile	68.652	52.288	120.940
4) Controllo di merito	482.949	453.404	936.353
5) Gestione delle comunicazioni ai contribuenti	642.949	86.871	729.820
6) Gestione dei servizi di assistenza ai contribuenti e regimi speciali	37.755	1.677.963	1.715.718
7) Gestione delle attività in accertamento (contenzioso)	2.686	732.249	734.935
Totale (1) (2)	1.501.164	3.554.539	5.055.703

(1) Soggetto a rivalutazione ISTAT a decorrere dal 1 gennaio 2018

(2) A decorrere dal 1 gennaio 2018 le spese per il personale ACI saranno rivalutate annualmente in dipendenza dell'adozione dei provvedimenti che saranno emanati in stretta osservanza delle disposizioni di legge per la regolamentazione del trattamento economici

Personale impiegato

<i>Servizio</i>	<i>Coordin.</i>	<i>Inform.</i>	<i>Operation</i>	<i>Totale</i>
1) Gestione degli archivi provinciali	0,30	2,50	2,00	4,80
2) Gestione dei collegamenti telematici	0,15	0,80	-	0,95
3) Supporto alla Gestione contabile	0,05	0,25	0,25	0,55
4) Controllo di merito	0,25	2,50	2,00	4,75
5) Gestione delle comunicazioni ai contribuenti in sede di precontenzioso	0,20	0,50	0,20	0,90
6) Gestione dei servizi di assistenza ai contribuenti e regimi speciali	0,25	2,00	16,00	18,25
7) Gestione delle attività in accertamento (contenzioso)	0,20	-	6,00	6,20
Totale	1,40	8,55	26,45	36,4

**CORRISPETTIVI A CONSUMO**

Sono riconosciuti ad ACI, a carico della Regione, i rimborsi dei costi per gli invii postali e le notifiche postali di tutte le comunicazioni inviate, in base alle tariffe applicate dal fornitore del servizio, previamente comunicate a Regione.

Nelle tabelle seguenti viene mostrata, per ogni servizio, l'articolazione dei costi.

Puglia**Servizi**

Costi in Euro
al netto di IVA

Servizi a forfait**1) Gestione degli archivi regionali**

Attività	U/M	Quantità	Costo unitario	Importo	Servizi	Personale
Attività di coordinamento	a/p	0,30	95.946	28.783		28.783
Attività di backoffice	a/p	2,00	91.003	182.006		182.006
Attività di gestione informatica	a/p	2,50	98.965	247.412		247.412
Acquisizione versamenti postali e cumulativi	n.	15.000	0,15	2.250	2.250	
Servizi di elaborazione	ksu	657.420	0,18	124.910	124.910	
Canone manut. Software	%	25%	158.334	39.583	39.583	
Canone aggiornamento tecnologico	%	30%	103.860	31.158	31.158	
Totale				656.102	197.901	458.201

2) Gestione dei collegamenti telematici

Attività	U/M	Quantità	Costo unitario	Importo	Servizi	Personale
Attività di coordinamento	a/p	0,15	95.946	14.391		14.391
Attività di gestione informatica	a/p	0,80	98.965	79.172		79.172
Linee di trasmissione	n.	1,00	2.562	2.562	2.562	
Linee di trasmissione UUPP	n.	5,00	8.243	41.215	41.215	
Canone manut. Software e agg. Tecno.	%	25%	97.981	24.495	24.495	
Totale				161.835	68.272	93.563

**3) Supporto alla Gestione contabile**

Attività	U/M	Quantità	Costo unitario	Importo	Servizi	Personale
Attività di coordinamento	a/p	0,05	95.946	4.797		4.797
Attività di backoffice	a/p	0,25	91.003	22.750		22.750
Attività di gestione informatica	a/p	0,25	98.965	24.741		24.741
Servizi di elaborazione	ksu	135.000	0,18	24.300	24.300	
Canone manut. Software.	%	25%	52.778	13.194	13.194	
Canone aggiornamento tecnologico	%	30%	103.860	31.158	31.158	
Totale				120.940	68.652	52.288

4) Controllo di merito

Attività	U/M	Quantità	Costo unitario	Importo	Servizi	Personale
Attività di coordinamento	a/p	0,25	95.946	23.986		23.986
Attività di backoffice	a/p	2,00	91.003	182.006		182.006
Attività di gestione informatica	a/p	2,50	98.965	247.412		247.412
Servizi di elaborazione	ksu	2.400.000	0,18	432.000	432.000	
Canone manut. Software.	%	25%	79.167	19.791	19.791	
Canone aggiornamento tecnologico	%	30%	103.860	31.158	31.158	
Totale				936.353	482.949	453.404

5) Gestione delle comunicazioni ai contribuenti in sede di precontenzioso

Attività	U/M	Quantità	Costo unitario	Importo	Servizi	Personale
Attività di coordinamento	a/p	0,20	95.946	19.189		19.189
Attività di backoffice	a/p	0,20	91.003	18.200		18.200
Attività di gestione informatica	a/p	0,50	98.965	49.482		49.482
Servizio di produzione e invio avvisi acc adr	n.	500.000	0,50	250.000	250.000	
Servizio di produzione e invio avvisi ed esiti	n.	1.900.000	0,18	342.000	342.000	
Canone manut. Software.	%	25%	79.167	19.791	19.791	
Canone aggiornamento tecnologico	%	30%	103.860	31.158	31.158	
Totale				729.820	642.949	86.871



6) Gestione dei servizi di assistenza ai contribuenti e gestione dei regimi speciali

Attività	U/M	Quantità	Costo unitario	Importo	Servizi	Personale
Attività di coordinamento	a/p	0,25	95.946	23.986		23.986
Attività di backoffice	a/p	16,00	91.003	1.456.048		1.456.048
Attività di gestione informatica	a/p	2,00	98.965	197.930		197.930
Canone manut. Software e agg. Tecnol.	%	25%	26.389	6.597	6.597	
	%	30%	103.860	31.158	31.158	
Totale				1.715.718	37.755	1.677.963

7) Gestione delle attività in accertamento e contenzioso

Attività	U/M	Quantità	Costo unitario	Importo	Servizi	Personale
Attività di coordinamento	a/p	0,20	102.061	20.412		20.412
Gestione e supporto operativo	B/O a/p	1,00	96.018	96.018		96.018
Supporto istruzione CTP CTR	B/O a/p	0,50	45.000	22.500		22.500
Lavorazione pratica	B/O m/p	12	8.649	103.788		103.788
Attività di elaborazione dati	B/O g/p	24	375	9.003		9.003
Attività di modifica software	B/O g/p	2	375	750		750
Ritiro e riconsegna pratiche	B/O UN	52	16	820	820	
Gestione e supporto operativo	F/O a/p	5,00	86.670	433.349		433.349
Assistenza telefonica	F/O m/p	12	3.869	46.429		46.429
Canone mensile liena telefonica	F/O mese	12	26	315	315	
Canone mensile utilizzo PdL	F/O mese	12	129	1.551	1.551	
Totale				734.935	2.686	732.249

Segue la specifica dei costi postali stimati, congiuntamente tra ACI e Regione, in base a serie storiche e proiezioni e riparametrazioni, fatte salve eventuali variazioni dovute a possibili variabili quali: mutamento dei volumi, aumento dei costi di postalizzazione e scelta degli anni di imposta da avviare a recupero. Nel 2107 la Regione prevede di avviare a recupero, oltre agli omessi pagamenti relativi all'anno di imposta 2014 esclusi dalla procedura di radiazione ai sensi dell'art. 96 del Codice della Strada, anche gli omessi versamenti del tributo relativi agli di imposta 2015 e 2016. Per gli anni successivi l'importo delle voci 2,3 e 4 va stimato, fatte salve variazioni, tenendo conto dell'emissione di 450.000



notifiche AAGG, 150.000 CAD e 50.000 CAN. Mentre per quanto riguarda il corrispettivo a forfait bisogna tener conto dal 1° gennaio 2018 del suo aggiornamento da calcolarsi in base alla rivalutazione ISTAT stimata nell'1% annuo.

1. Note Cortesia e Avvisi Bonari	3.000.000	€ 0,48	€ 1.440.000,00
2. Notifiche AAGG	1.170.000	€ 6,80	€ 7.956.000,00
3. Notifiche AAGG CAD	200.000	€ 5,95	€ 1.190.000,00
4. Notifiche AAGG CAN	70.000	€ 5,00	€ 350.000,00
5. Note esiti ex Art. 96 CdS	60.000	€ 3,50	€ 210.000,00
TOTALE			€ 11.146.000*

* a detto importo va sottratto il rimborso dei costi di notifica pari ad euro 12,60 per singolo avviso di accertamento incassato, stimato in euro 750.000,00.